

11.2.1 – Sostegno al mantenimento pratiche e metodi di produzione biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno è concesso agli agricoltori che mantengono le superfici agricole con pratiche dell'agricoltura biologica e conducono gli allevamenti su tali superfici. Nella regione Molise le aziende Bio attualmente certificate sono 190 per un valore di oltre 3200 ettari. L'obiettivo di tale operazione è quello di mantenere tale livello e sostenere le strategie di aumento della scala delle aziende biologiche. L'accesso alla misura è consentito a tutti gli agricoltori in regione biologico ed in tutto il territorio della regione Molise.

L'impegno principale della misura è rappresentato dal mantenimento dei metodi di produzione definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, nella versione in vigore su tutta la superficie aziendale.

Il periodo totale di durata dell'impegno è di 5 anni. L'Autorità di gestione potrà decidere di estendere il periodo a 7 anni con la dimostrazione dei benefici ambientali che derivano da tale estensione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento UE 808/2014 il presente impegno può essere combinato con le seguenti misure/operazioni:

1. misure di benessere animale anche applicate a livello nazionale;
2. misura 3 sui sistemi di qualità;
3. misure nazionali accoppiate;
4. misura 10 agro-climatico ambientale intervento 10.1.5.

La combinazione delle misure sarà evidenziata nei calcoli come calcolo combinato.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Pagamento annuale per ettaro di superficie per una durata di 5 anni.

Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013, TITOLO VI, CAPO I, Condizionalità.

Regolamento (UE) n. 1307/2013, (condizionalità, greening e assenza doppio finanziamento).

Regolamento di esecuzione UE 808/2014.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica

e all'etichettatura dei prodotti biologici.

Regolamento (CE) n. 889/2008 della commissione e n. 1234/2008 (norme attuative biologico).

DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

Direttiva CE 128/2009, art. 14, comma 1 (difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi).

DM 6513/2014

Beneficiari

Agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento 1307/2013 e DM attuativo nazionale che sono certificati BIO

Costi ammissibili

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all'agricoltura biologica. Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura biologica è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali ed ordinari in base line per la regione.

Sulla base di queste indicazioni sono stati adottati parametri consoni a ricavare i maggiori costi e mancati redditi relativi all'agricoltura biologica rispetto alla baseline rappresentata da:

1. Condizionalità, comprendente: requisiti obbligatori di Condizionalità, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e fitosanitari, normale gestione delle superfici agricole;
2. Attività agricola ordinaria;
3. Greening. dato dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente che gli agricoltori dovranno rispettare come nuova componente della PAC. Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori dovranno rispettare i seguenti requisiti di inverdimento di base: a) diversificazione delle colture; b) mantenimento dei prati permanenti; c) presenza di aree di interesse ecologico (EFA).
4. Aiuti accoppiati al settore del latte, della carne, del grano duro, della barbabietola da zucchero, delle leguminose.

Rendendosi necessario il rispetto del vincolo del "no-double funding", al pagamento relativo sia al mantenimento che all'introduzione alle tecniche di agricoltura biologica viene sottratto quanto conteggiato relativamente alla componente EFA e Greening, ed agli aiuti accoppiati pertinenti per la regione Molise.

La giustificazione economica ha, in primo luogo, sulla base della Banca Dati Rica, valutato la PLV delle singole colture più rappresentative in Molise, prendendo a riferimento gli ultimi 4 anni disponibili (2009-2012). Sono state calcolate le variazioni di resa, prezzo e costi specifici, sulla base di specifica bibliografia e giudizio esperto. Sono state stimate, inoltre, le variazioni in termini di:

1. Minori ricavi;
2. maggior manodopera e maggior costi per attuazione metodi di lotta biologica e/o minor

- spesa per acquisto di fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi;
3. ricorso ai servizi di consulenza e/o assistenza aziendale per le fertilizzazioni e la prevenzione e cura delle malattie, per l'alimentazione e cura degli animali specifici per il metodo biologico. Tali servizi sono esclusi dai benefici della misura 2;
 4. costo e maggior manodopera per le analisi del terreno;
 5. nel caso di aziende zootecniche l'impatto in termini di riduzione dei ricavi conseguente all'impegno di 2 UBA/ettaro;
 6. costi di certificazione.

La valutazione economica è stata realizzata prendendo in considerazione sei Orientamenti Tecnico-Economici importanti per la regione e cioè: tre specializzati in seminativi, ortofloricole e colture permanenti; uno specializzato in zootecnia e due misti con policoltura e con coltura ed allevamento. Si è tenuto in considerazione, inoltre: l'impatto che la nuova PAC avrà proprio su tali orientamenti incentivando soprattutto quelli misti policolturali; del vantaggio che le aziende biologiche hanno in termini di economia di costo rispetto ad alcuni impegni.

Tra le voci di costo sono stati anche considerati i costi di transazione, nella percentuale del 20% del premio, legati all'introduzione del metodo biologico. In caso di forme collettive il valore dei costi di transazione può arrivare al 30% del premio. I costi di transazione comprendono: costi legati alla preparazione e presentazione delle domande, i costi legati ai tempi per le registrazioni on-line, i costi legati ai tempi necessari a facilitare i controlli amministrativi ex-post della domanda ed alla preparazione della documentazione pertinente.

Condizioni di ammissibilità

1. Essere agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del 1307/2013 e del DM nazionale di recepimento;
2. Obbligo ad aderire ad un sistema di certificazione terzo riconosciuto dall'Autorità nazionale;
3. Presentare annualmente la certificazione con esito positivo rilasciata dall'Organismo di certificazione scelto;
4. Rispettare le condizioni di baseline e cioè i requisiti di condizionalità ed altri requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dal PSR-Molise;
5. impegnarsi a mantenere il metodo di agricoltura biologica almeno per 5 anni;
6. rispettare quanto previsto dal regolamento (CE) 834/2007 e dall'attuativo regolamento (CE) 889/2008.
7. Obbligo ad assoggettare tutta la SAU aziendale al metodo di coltivazione biologica. Le superfici agricole eleggibili sono quelle definite dall'articolo 4 del regolamento 1307/2013 e devono ricadere nei confini amministrativi della regione Molise.
8. In caso di animali assoggettarsi ai minimi e massimi di UBA/ettaro previsti dalla misura e correttamente indicati nel registro stalla;
9. La superficie minima per l'accesso alla misura è pari ad 1 ettaro. Tale limite è legato ai costi amministrativi di gestione della domanda che risulterebbero superiore ai benefici in caso di dimensioni inferiori ad 1 ettaro.
10. I pascoli ed i prati pascoli sono ammissibili solo se associati ad azienda zootecnica nel rispetto dei carichi di bestiame previsti dalla misura.

Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione, se definiti, saranno applicati dalla AdG, previa consultazione del CdS, sulla base dei seguenti principi:

1. Localizzazione delle aree favorendo quelle con svantaggi naturali e le aree natura 2000;
2. Approcci collettivi;
3. approcci integrati con altre misure

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli aiuti sono diversificati come di seguito:

- a. Pascoli associati a un'azienda agricola pastorale: 120 euro/ettaro.
- b. Prati (temporanei, a rotazione lunga o permanenti) associati a un'azienda agricola con allevamento al pascolo: 150 euro/ettaro.
- c. Colture annuali: grandi colture, leguminose di pieno campo: 380 euro/ettaro; foraggere 180 euro/ettaro.
- d. Orticole e fiori: 550 euro/ettaro;
- e. Vite: 750 euro/ettaro.
- f. Coltivazioni arboree da frutto o da vivaio (con o senza copertura): 750 euro/ettaro.
- g. Fasce inerbite e/o fiorite: 1,5 euro per metro lineare (di cui il 20% per i costi di transazione).
- h. Siepi: 2,8 euro/metro lineare (di cui il 20% per i costi di transazione).

Tali aiuti sono cumulabili con quelli previsti dall'intervento 10.1.5 della misura 10 agro-climatico ambientale. Nel caso di tale cumulabilità è garantita la regola del doppio finanziamento attraverso il calcolo combinato.

È prevista la regressività dei premi per effetto delle economie di scala che si ottengono su alcune voci di costo come mostrato nei calcoli. Il premio, quindi, è concesso secondo tale regola:

1. primi 25 ettari: 100% del premio
2. dal 26 ettaro si procede con una riduzione del 1% per ogni ettaro aggiuntivo fino al 45 ettaro;
3. oltre il 45 ettaro: 80% del premio

La regressività è giustificata nei calcoli solamente per le colture di cui alla tipologia a, b, e c del su richiamato elenco puntato. La regressività non viene applicata alle restanti tipologie d) (orticole), e) (vite), f) colture arboree da frutto, g) e h) relative alle fasce inerbite e siepi.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi misura

1.1.1.1.1.1. Misure di attenuazione

Vedi misura

1.1.1.1.1.2. Valutazione generale della misura

Vedi misura

1.1.1.1.2. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedi misura

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Vedi misura

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Dall'esperienza della passata programmazione e dagli audit della commissione europea si sono messi in luce le seguenti cause di errore:

- a. Sovradichiarazione delle superfici da parte del beneficiario;
- b. Attività di coordinamento per l'esecuzione dei controlli;
- c. mancato rispetto, totale o parziale, degli impegni;
- d. errori di trasmissione dei dati da parte dell'Organismo di certificazione che verifica il rispetto degli impegni;
- e. doppi pagamenti con I pilastro.

Misure di attenuazione

La mitigazione del rischio connesso al controllo del rispetto degli impegni di agricoltura biologica, è ottenuta attraverso un sistema di controllo delle dichiarazioni del produttore, delle certificazioni dell'Organismo di controllo, delle verifiche sul processo di certificazione e accreditamento da parte del MIPAAF e delle Regioni. L'organismo di controllo accerta il rispetto degli impegni previsti dal regolamento del biologico ed inserisce i risultati su un sistema telematico che è messo in cooperazione applicativa con il sistema SIAN gestito dall'Organismo pagatore AGEA. Attraverso tale cooperazione AGEA verifica prima del pagamento l'esito dei controlli effettuati dall'organismo pagatore. Un secondo livello di verifica viene effettuato dalla regione sugli organismi di controllo e sulla corretta attuazione delle metodologie di verifica agli agricoltori. Un terzo livello di controllo è effettuato dall'Organismo pagatore AGEA ex-post su un campione di aziende in loco ed ex ante attraverso la procedura di certificazione dei dati territoriali (refresh) che permette, preventivamente, la verifica dei dati di superficie dichiarati dagli agricoltori. Inoltre, sono attive procedure di formazione/informazione per il personale incaricato dei controlli e delle istruttorie delle domande. È previsto il confronto tra OP e AdG per l'analisi delle risultanze dei controlli sugli impegni, il miglioramento dei bandi, dei tempi e della qualità generale dei controlli e delle procedure amministrative ed il test di verificabilità degli impegni con l'utilizzo del nuovo sistema VCM messo a disposizione dall'Organismo pagatore.

Valutazione generale della misura

Le condizioni di eleggibilità sono descritte in maniera semplice, chiara e gli impegni della misura sono definiti dal regolamento 834/2007. Le procedure di gestione e di controllo della misura forniscono una garanzia sufficiente per la controllabilità e verificabilità della stessa

Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La baseline che inciderà sull'attuazione della Misura 11 a partire dal 1° gennaio 2015 sarà composta dai seguenti componenti:

- a. Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, nel quale si dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppati nei seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali. Requisiti che per l'Italia sono disciplinati dal DM 180 del 23 gennaio 2015.

Tuttavia, per la regione Molise, in attesa degli eventuali atti regionali previsti dal DM 180/2013, in

riferimento ai Criteri di Gestione Obbligatoria valgono le disposizioni regionali di cui al DPGR 53 del 2012 allegato A. Mentre per le norme relative alla buona Condizione Agronomica ed Ambientale valgono le disposizioni di cui al DM ministeriale.

Il Programma, in ogni caso, terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello comunitario e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.

In particolare valgono i seguenti impegni:

1. CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5 per quanto concerne gli obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, relativi al rispetto dei massimali previsti e i divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti e che prescrivono apporti di azoto organico in zona vulnerabile nel massimale di 170 kg/ha/anno. Tale valore è ridotto a 140 kg/ettaro in considerazione delle pratiche agricole ordinarie presenti nelle aree vulnerabili. Per le zone di attenzione 220 kg/ettaro. Per le zone a bassa vulnerabilità o vulnerabilità nulla, 340 kg/ettaro. L'utilizzo del letame, dei liquami e delle acque reflue dell'industria agroalimentare è soggetto a limitazioni di cui ai punti 7.1.3 e 7.1.4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale richiamato (Piano Nitrati per la regione Molise approvato con delibera di giunta regionale 1023/2006).
2. BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua che prevede l'impegno di non fertilizzazione entro i cinque metri dai corsi d'acqua e di costituzione e/o non eliminazione di fasce inerbite di cinque metri lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali così come individuati ai sensi del D.lgs. 152/2006 i cui aspetti metodologici sono definiti nei DM del MATTM 131/2008 e 260 del 2010.
3. BCAA 4 – Copertura minima del suolo sia per l'impegno a) che riguarda le superfici a seminativo non sono più utilizzate a fini produttivi e manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni e prevede di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno, sia per l'impegno b) che interessa tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per le quali si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo. In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre;
4. BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione e che prevede l'impegno di realizzare solchi acquai temporanei per i soli seminativi declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni; il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati e la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti a margine dei campi) al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.
5. CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda: l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme;
6. CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 Aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-

antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602, 88/146/CEE e 88/299/CEE che prevede che non possano essere utilizzate alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agonistiche nelle produzioni animali; attuata con Decreto Dirigenziale 14/10/2004 del Ministero della Salute e Decreto Legislativo n.158 del 16 Marzo 2006.

7. CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/10/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

Pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013, secondo cui l'agricoltore deve mantenere le superfici agricole in uno stato che le renda idonee al pascolo o alla coltivazione o svolgere un'attività minima su tali superfici.

Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, che sono rappresentati dai seguenti elementi:

- i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle ZVN;
- i Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in zone ordinarie su richiamati. Nel caso del fosforo non essendo presenti nel codice di buona pratica agricola requisiti specifici per il fosforo si prende a riferimento i riferimenti previsti nei disciplinari di produzione integrata pari a 250kg di P2O5 per ettaro.
- i principi generali per la difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE;
- l'obbligo di possedere l'abilitazione per l'uso di tutti i prodotti fitosanitari, ottenuta a seguito di formazione obbligatoria;
- lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza;
- le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.
- Obbligo della verifica funzionale delle attrezzature;
- Obblighi amministrativi relativi alle comunicazioni (PUA, dati consistenza stalla) ed alla tenuta dei registri o quaderno di campagna.

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni è stato tenuto conto:

- del pagamento diretto o greening.
- di norme ordinarie applicate nel territorio regionale e nazionale. Infatti, in tutti i casi si riscontra che le modalità agronomiche e fitoiatriche che caratterizzano l'agricoltura biologica, oltre ad andare aldilà degli obblighi di Condizionalità, tengono conto dell'attività agricola ordinaria a volte più restrittive della condizionalità.

L'uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per l'impiego nella produzione biologica. In questo caso, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato

dall'allegato 13, parte seconda, tab. 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", del DLgs n. 217/06. Altra disposizione nazionale di settore è il Decreto legislativo 150/2012 all'articolo 18 che individua il metodo biologico tra le tecniche di difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari e all'art. 21 definisce che le Regioni incentivino l'applicazione di tali tecniche disciplinate dal Reg. 834/06. Tali misure volontarie sono riproposte nel PAN fitofarmaci del 22-1-2014 al punto A582.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07, conformemente al Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62.

La base line è rappresentata da:

- Condizionalità;
- Attività agricola ordinaria;
- Greening.

Le attività effettuate al fine di rispondere alla base line non sono considerate nei calcoli per la definizione del premio. Al fine di evitare il doppio finanziamento le misure del Greening sono state tenute in considerazione nei calcoli detraendole dai margini lordi.

Per gli aiuti accoppiati, invece, si è provveduto, al fine di evitare il doppio finanziamento, al calcolo combinato. In tutti i casi la combinazione dell'aiuto non può superare il massimale previsto dall'allegato II del regolamento UE 1305/2013 pertinente per la misura. Laddove il calcolo combinato porta al superamento di tali massimali il premio previsto nella presente misura viene ridotto della quantità necessaria a garantire il rispetto del massimale.

Per entrambi gli interventi gli impegni sono sintetizzabili nei seguenti:

1. sementi: obbligo di utilizzo di sementi certificate BIO e no OGM;
2. rotazione pluriennale delle colture verificata e validata da Organismo di certificazione terzo;
3. fertilizzazioni: solo con concimi organici naturali di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica o con concimi e ammendanti autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 e l'utilizzo laddove necessario di prodotti biodinamici. No utilizzo concimi azotati di sintesi;
4. lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti: obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso a nemici naturali o a pratiche agronomiche appropriate;
5. regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari: effettuare la taratura delle macchine almeno due volte nell'arco dei 5 anni a completamento dei controlli funzionali previsti dal PAN;
6. rispetto norme di produzione animale: carico di bestiame di 2 UBA/ettaro; utilizzo di

prodotti per alimentazione certificati BIO; rispetto norme di benessere animale; utilizzo per la prevenzione e la cura solo metodi e prodotti autorizzati per la produzione biologica.

7. La certificazione da parte di un organismo terzo.
8. Ricorso ai servizi di assistenza tecnica e/o consulenza aziendale specifici per i metodi biologici al primo anno ed al quinto anno d'impegno ed in particolare per le fertilizzazioni, la prevenzione e cura delle malattie delle piante e degli animali;
9. Analisi dei terreni al primo anno ed al quinto anno di impegno su lotti omogenei di dimensioni massime di 5 ettari e devono riguardare le caratteristiche fisico-chimiche che prevedano almeno i seguenti parametri: N, P, K e sostanza organica;
10. Mantenimento delle fasce inerbite e/o fiorite: la fascia inerbita e/o fiorita di cui al presente impegno è rappresentata da una fascia di larghezza di almeno 5 metri realizzata volontariamente dall'agricoltore al fine di attenuare gli effetti deriva provenienti dalle aziende confinanti e non biologiche o per fini paesaggistici o per la biodiversità. La realizzazione di tali fasce è oltre gli impegni di condizionalità. L'impegno dell'agricoltore è quello di mantenere le fasce attraverso attività di sfalcio almeno una volta l'anno. Nel caso delle fasce fiorite lo sfalcio deve avvenire dopo la fioritura.
11. Mantenimento delle siepi: la siepe è rappresentata da una fascia di 1 metro di piante arbustive ed una fascia di 4 metri inerbita. La realizzazione delle siepi ha le stesse motivazioni delle fasce inerbite di cui al punto precedente e viene effettuata volontariamente dall'agricoltore non come obbligo di condizionalità. L'impegno dell'agricoltore è quello di mantenere le siepi e le annesse fasce inerbite attraverso attività di potatura o sfalcio almeno una volta l'anno. Tali attività devono essere effettuate senza arrecare disturbo alla fauna ed in particolare lontano dai momenti riproduttivi.
12. Tenuta registri delle produzioni vegetali e di stalla: i registri devono contenere tutte le informazioni relative alle attività ed agli animali ed in particolare:
 - Il registro delle produzioni vegetali o quaderno di campagna deve contenere le informazioni relative: alle analisi dei terreni, all'impegno di materie prime, al piano di concimazione ed ai prodotti utilizzati con data di applicazione, tipo di prodotto, quantità ed appezzamento interessato; impiego di prodotti fitosanitari con motivo e data del trattamento, prodotto utilizzato e modalità; acquisto di altri fattori per la produzione agricola con data, tipo e quantità di prodotto acquistato; raccolto con data, tipo e quantità di prodotto biologico o in conversione. Le schede del quaderno devono essere aggiornate tempestivamente ed a disposizione dell'Autorità o dell'organismo di controllo terzo presso le sedi dell'azienda.
 - Registro di stalla deve contenere le informazioni relative: agli animali in entrata con origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio identificativo e cartella veterinaria; agli animali in uscita con età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio di identificazione e destinazione; eventuali perdite e motivazione; alimentazione con tipo di alimenti, razione, periodi di pascolamento laddove effettuato; profilassi, trattamenti e cure veterinarie con data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia, tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici. Le schede del registro devono essere aggiornate tempestivamente ed a disposizione dell'Autorità o dell'organismo di controllo terzo presso le sedi dell'azienda.

Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, la giustificazione economica è stata eseguita secondo la seguente metodologia:

1. in primo luogo, sulla base della Banca Dati Rica, è stata valutata la PLV delle singole colture più rappresentative in Molise, in termini di valutazione delle rese, dei prezzi e dei

costi specifici. Le elaborazioni su base RICA prendono a riferimento gli ultimi 4 anni disponibili (2010-2013), da ricognizione sui dati disaggregati forniti da INEA, per determinare i Margini Lordi per coltura;

2. con riferimento ai processi produttivi biologici, sono state calcolate le variazioni di resa, prezzo e costi specifici, sulla base di specifica bibliografia e giudizio esperto;
3. sono state stimate le variazioni in termini di maggior manodopera e minor spesa per acquisto di fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi;
4. sono stati stimati i costi per i servizi di consulenza ed assistenza tecnica specifici per gli impegni previsti dal regolamento sul biologico ed in particolare rispetto all'attuazione di metodi di lotta e fertilizzazione adeguati e alla cura ed alimentazione degli animali;
5. sono stati stimati i costi delle analisi e la manodopera per il prelievo dei campioni di terreno.

I calcoli sono stati riferiti alle OTE (Orientamento Tecnico Economico) più rappresentative per il Molise:

1. specializzate in seminativi (colture considerate: frumento, barbabietola, girasole, foraggiere avvicendate poliennali);
2. specializzate orticole (colture considerate: pomodoro);
3. specializzate colture permanenti (colture considerate: vite comune, vite di qualità; pesco);
4. specializzate zootecnia (bovini, prati stabili e pascoli).

La valutazione degli effetti dell'introduzione e mantenimento del metodo biologico rispetto all'adozione di metodi produttivi convenzionali si è concentrata sull'analisi dei seguenti fattori:

- a. riduzione delle rese conseguente all'adozione di tecniche produttive biologiche;
- b. incremento dei prezzi dei prodotti biologici rispetto ai prodotti convenzionali;
- c. maggiori o minori costi legati agli impegni su descritti.

Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare un'analisi economica controfattuale, la fonte di informazioni è data dal "giudizio esperto" che consente di confrontare il caso considerato con altri paragonabili, già rilevati in passato in ambiti raffrontabili con quelli sottoposti ad impegno.

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell'apposito Documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma.

Il calcolo dell'aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) – Sede regionale per il Molise e dell'Università del Molise, entrambi Organismi indipendenti che assicurano la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita.

Il dettaglio dei costi ed una sintesi degli impegni collegati con le base line è riportata nell'allegato relativo ai costi della misura 11.

Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nell'ambito del PSR della Regione Molise, non è attuabile la Combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici, così come definita dall'Articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014. Tale divieto riguarda sia gli impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del regolamento

(UE) n. 1305/2013, sia gli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 dello stesso regolamento. Eccezione viene fatta solamente per:

1. Gli incentivi per le razze a rischio di erosione genetica.

Ad eccezione del su richiamato intervento, per il quale è garantita la non duplicazione dell'aiuto, sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuato un solo impegno agro-climatico-ambientale o di introduzione/mantenimento dell'agricoltura biologica.